

REGOLAMENTO (CE) N. 323/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio⁽³⁾, ha introdotto in particolare una nuova tabella di calibrazione per l'aringa della specie *Clupea harengus*; che trattandosi dell'aringa del Baltico, tale nuova tabella stabilisce un calibro specifico per i prodotti catturati e sbarcati a nord di 59° 30' N, senza riprendere il calibro precedentemente in vigore per l'intero Mar Baltico;

considerando che l'omissione di cui sopra comporta l'esclusione delle condizioni di produzione e di vendita dello stesso prodotto catturato nelle acque del Mar Baltico a sud di 59° 30' N; che, di conseguenza, è opportuno ristabilire il calibro attinente a tale prodotto, modificando il regolamento (CE) n. 2406/96;

considerando che tale modifica costituisce un adeguamento tecnico alle norme comuni di commercializzazione

come previsto all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, il calibro stabilito per l'aringa (*Clupea harengus*) del Baltico è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 23. 12. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Modifica della tabella di calibrazione applicabile all'aringa del Baltico

Specie	Taglia	Kg/Pesce	Numero di unità/kg
Aringhe (<i>Clupea harengus</i>)	1	da 0,25 e più	4 o meno
	2	da 0,125 a 0,25	da 5 a 8
	3	da 0,085 a 0,125	da 9 a 11
	4 a)	da 0,05 a 0,085	da 12 a 20
Aringhe del Baltico, catturate e sbarcate a sud di 59° 30'N	b)	da 0,036 a 0,085	da 12 a 27
Aringhe del Baltico, catturate e sbarcate a nord di 59° 30'N	5	da 0,031 a 0,085	da 12 a 32